

REGOLAMENTO (CEE) N. 584/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 in ordine al massimale indicativo delle importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile per il 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 262/91 (*), fissa il massimale indicativo delle importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile per il 1991;

considerando che alla Commissione sono state comunicate — a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, il 4 febbraio 1991, domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna ampiamente superiori al massimale suddetto; che con il regolamento (CEE) n. 312/91 della Commissione, dell'8 febbraio 1991, relativo alle domande di titoli MCS presen-

tate il 4 febbraio 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna (*), sono state adottate misure particolari;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato del frumento tenero panificabile in Spagna, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda interna, è opportuno aumentare il massimale indicativo per la campagna in corso onde garantire l'approvvigionamento normale del mercato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86, la cifra • 402 000 • è sostituita da • 452 000 •.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 312/91, il paragrafo 2 è soppresso.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di titoli presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
 (*) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
 (*) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.
 (*) GU n. L 27 dell'1. 2. 1991, pag. 109.
 (*) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(*) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 16.